

LEGGE SUI SERVIZI FINANZIARI (LSerFi)

Informazioni destinate alla clientela di
CA Indosuez (Switzerland) SA

Il presente documento contiene informazioni generali su CA Indosuez (Switzerland) SA, (la «Banca») e riassume, a grandi linee, gli elementi basilari della Legge federale sui servizi finanziari («LSerFi») nell'ambito della relazione d'affari tra il cliente e la Banca. I responsabili clientela sono a disposizione per qualsiasi informazione supplementare.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 INFORMAZIONI CONCERNENTI LA BANCA

CA Indosuez (Switzerland) SA è una società anonima di diritto svizzero il cui scopo è la gestione di una banca per una clientela privata, commerciale e istituzionale, svizzera ed estera. Le sue attività comprendono attualmente due settori importanti, ossia la Gestione Patrimoniale da un lato e il Finanziamento del Commercio di Materie Prime e la Banca Commerciale dall'altro. Questi settori sono completate da una funzione di *coverage* delle grandi imprese e degli istituti finanziari. La Banca esercita la sua attività in Svizzera e all'estero, dalla sua sede sociale a Ginevra e dalla sua rete di succursali (a Zurigo, Losanna, Lugano, Singapore e Hong Kong) e di uffici di rappresentanza (a Dubai e Abu Dhabi). La Banca dispone di una filiale in Svizzera, CA Indosuez Finanziaria SA, autorizzata come gestore di investimenti collettivi di capitale dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Le informazioni di contatto della Banca sono le seguenti:

CA Indosuez (Switzerland) SA
 Quai Général-Guisan 4
 CH - 1204 Ginevra
 Telefono: +41 58 321 90 00
 Sito Internet: <https://switzerland.ca-indosuez.com/>

La Banca è autorizzata e sorvegliata, in veste di banca, dalla FINMA, Laupenstrasse 27, CH - 3003 Berna, telefono: +41 31 327 91 00, sito Internet: <https://www.finma.ch/>. La licenza bancaria permette inoltre alla Banca di esercitare delle attività di società di intermediazione mobiliare, nonché di gestore di patrimonio privato e collettivo. Anche queste attività sono sottoposte alla vigilanza della FINMA.

1.2 ORGANO DI MEDIAZIONE

La soddisfazione della clientela è la priorità della Banca e dei responsabili clientela. In caso di reclamo del cliente, essi faranno tutto il possibile per giungere a una soluzione soddisfacente.

Se tale procedura non dovesse, tuttavia, risolversi positivamente, CA Indosuez (Switzerland) SA è affiliata all'Ombudsman delle banche svizzere, organo di informazione e mediazione, le cui informazioni di contatto sono le seguenti:

Ombudsman delle banche svizzere
 Bahnhofplatz 9
 Casella postale
 CH-8021 Zurigo
 Telefono: +41 21 311 29 83 (francese/italiano);
 +41 43 266 14 14 (tedesco/inglese)
 sito Internet: <https://bankingombudsman.ch/it/>

2. ELEMENTI BASILARI DELLA LSERFI

2.1 INTRODUZIONE

La LSerFi fa parte della nuova architettura svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Essa si prefigge l'obiettivo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari, di stabilire per i fornitori requisiti paragonabili per la fornitura di servizi finanziari e di contribuire in tal modo alla reputazione e alla competitività della piazza finanziaria svizzera. Essa disciplina inoltre l'offerta di strumenti finanziari.

Tale legge si applica ai servizi finanziari forniti ai clienti domiciliati in Svizzera e ai servizi finanziari prestati in Svizzera, anche per i clienti domiciliati all'estero. Ai sensi della LSerFi, sussiste una relazione con il cliente dal momento in cui viene proposto il servizio finanziario, anche se non esiste ancora un rapporto contrattuale tra la Banca e il cliente.

Le norme della LSerFi si basano largamente sulla normativa dell'Unione europea (MiFID II, regolamentazione Prospetto e PRIIPs) e prevedono una regolamentazione analoga.

La LSerFi è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, prevedendo un periodo transitorio di due anni per l'attuazione della maggior parte delle sue disposizioni, in particolare quelle relative alle norme di comportamento e alle misure organizzative. Conformemente alle disposizioni transitorie, la Banca assicurerà la conformità alla LSerFi al più tardi a partire dal 1° gennaio 2022.

2.2 SERVIZI E STRUMENTI FINANZIARI

La LSerFi trova applicazione quando la Banca fornisce un servizio finanziario che rientra in una delle seguenti categorie: (i) acquisto o alienazione di strumenti finanziari, (ii) accettazione e trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, (iii) gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale), (iv) formulazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni su strumenti finanziari (consulenza in investimenti), (v) concessione di crediti per eseguire operazioni su strumenti finanziari.

I principali strumenti finanziari coperti dalla LSerFi sono i valori mobiliari emessi sotto forma di titoli di partecipazione (in particolare azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento), i titoli di credito (in particolare obbligazioni), le quote di investimenti collettivi di capitale, i prodotti strutturati e i derivati. Gli strumenti finanziari selezionati dalla Banca ai fini della fornitura di servizi finanziari possono provenire sia dalla Banca che da altre entità del gruppo o da terzi.

2.3 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La LSerFi esige che la Banca proceda alla classificazione della sua clientela, inserendola in una delle seguenti categorie: (i) clienti privati, (ii) clienti professionali o (iii) clienti istituzionali. A ogni categoria corrisponde un livello di protezione adeguato.

- **Clienti privati.** La Banca classifica le persone fisiche, le piccole e medie imprese, le strutture d'investimento private senza tesoreria professionale e, più in generale, tutti i clienti che non sono clienti professionali/istituzionali tra i clienti privati. Senza informazioni contrarie da parte della Banca, è così che i suoi clienti saranno classificati, il che garantisce loro il massimo livello di protezione una volta attuata la LSerFi. L'universo d'investimento è generalmente limitato ai prodotti progettati o autorizzati per la commercializzazione presso clienti privati.
- **Clienti professionali.** Le grandi imprese e gli istituti di previdenza, le imprese e le strutture d'investimento private con tesoreria professionale rientrano tra i clienti professionali che beneficiano di un livello di protezione inferiore rispetto ai clienti privati. I clienti professionali possono accedere a una gamma di strumenti finanziari più ampia rispetto ai clienti privati, compresi i prodotti finanziari che non possono essere commercializzati presso clienti privati.
- **Clienti istituzionali.** Si ritiene che tale categoria, composta in particolare da intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale in Svizzera o all'estero, sia dotata di conoscenze ed esperienza sufficienti per valutare l'adeguatezza di qualsiasi servizio finanziario. In tale misura, le norme di comportamento previste dalla LSerFi non si applicano alle operazioni con clienti istituzionali.

La classificazione ai sensi della LSerFi è determinante anche per la definizione dello status di investitore qualificato ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.

Va infine osservato che, a determinate condizioni, un cliente può richiedere una modifica della propria classificazione al fine di beneficiare di una maggiore protezione (opting-in) o di una maggiore libertà derivante da un livello di protezione più basso (opting-out).

I responsabili clientela sono a disposizione per qualsiasi domanda relativa alla classificazione della clientela.

2.4 NORME DI COMPORTAMENTO E MISURE ORGANIZZATIVE

La LSerFi definisce le norme di comportamento che devono essere seguite dai fornitori di servizi finanziari. Queste norme riguardano (i) l'obbligo di informazione, (ii) l'obbligo di verificare l'appropriatezza o adeguatezza dei servizi finanziari, (iii) l'obbligo di documentazione e di rendiconto e (iv) l'obbligo di trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti, che comprende in particolare l'obbligo di assicurare la migliore esecuzione possibile di tali mandati.

La portata delle norme di comportamento dipende dal tipo di servizio finanziario fornito e dalla classificazione del cliente. In tal modo, quando i servizi forniti rientrano nella mera esecuzione (accettazione e trasmissione di mandati relativi a strumenti finanziari), la Banca non è tenuta a verificarne l'appropriatezza o adeguatezza.

Per essere in grado di rispettare le norme di comportamento, i fornitori di servizi finanziari devono adottare misure organizzative per evitare conflitti di interessi che potrebbero sorgere durante la fornitura di servizi finanziari o per escludere gli svantaggi per i clienti che potrebbero risultare da tali conflitti.

3. DISCLAIMER

Il presente documento viene messo a disposizione a scopo puramente informativo e non costituisce un parere giuridico sulla portata della LSerFi.

Non va considerato come un documento pubblicitario e non costituisce né una sollecitazione né un'offerta di servizi finanziari, né una raccomandazione di acquisto o di vendita di qualsivoglia strumento finanziario.

CA Indosuez (Switzerland) SA declina qualsiasi responsabilità quanto al contenuto di questo opuscolo. Le informazioni fornite sopra non sono esaustive e possono subire modifiche nel tempo.

© CA Indosuez (Switzerland) SA, dicembre 2021.